



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 191
Prot. n. 7820/2.6 del 14.06.2007

Proposta di Legge Regionale
“Norme per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione
delle riviste di cultura in Toscana ”

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Albo regionale delle riviste toscane di cultura
- Art. 3 - Commissione tecnico scientifica
- Art. 4 - Interventi
- Art. 5 - Contributi regionali
- Art. 7 - Norma finanziaria

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Toscana, in attuazione delle finalità previste nell'articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto ed in conformità al programma regionale di sviluppo, promuove, valorizza e sostiene il ruolo delle riviste toscane di cultura con azioni volte alla diffusione della conoscenza della loro attività storicamente radicata nel territorio e con interventi diretti.

Art. 2

(Albo regionale delle riviste toscane di cultura)

1. In attuazione della finalità di cui all'articolo 1, la Regione Toscana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l'albo regionale delle riviste toscane di cultura.
2. All'albo sono iscritte le riviste di cultura che:
 - a) abbiano sede legale ed operativa in Toscana;
 - b) svolgano attività continuativa da almeno cinque anni e che abbiano editato con cadenza regolare in relazione alla periodicità del prodotto editoriale;
 - c) abbiano un numero di pagine pubblicitarie inferiori al sessanta per cento delle pagine complessivamente pubblicate nell'anno precedente;
 - d) abbiano una produzione di evidente carattere culturale in relazione al contenuto;
 - e) abbiano rigore scientifico ed elevato valore culturale nella trattazione degli argomenti.

Art. 3

(Commissione tecnico scientifica)

1. Ai fini della valutazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle riviste toscane di cultura la Regione si avvale dell'apporto di una Commissione tecnico-scientifica, istituita presso la Giunta regionale.
2. La Commissione, presieduta dall'Assessore alla cultura o da un suo delegato, è composta da sei esperti qualificati, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti tra coloro che svolgono o abbiano svolto attività di ricerca o didattica nelle università e tra coloro che svolgono o abbiano svolto attività editoriale.
3. La Commissione dura in carica tre anni.
4. Nell'esame dei requisiti la Commissione tiene conto di criteri attinenti la partecipazione ad una realtà associativa, la capacità dei percorsi di innovazione, la sperimentazione di nuovi linguaggi, il rilievo culturale degli autori e dei collaboratori, l'originalità dei contributi.

Art. 4

(Interventi)

1. La Regione promuove e valorizza l'attività delle riviste toscane di cultura mediante le seguenti azioni:
 - a) la promozione della conoscenza delle riviste toscane di cultura iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 2 e delle loro produzioni editoriali attraverso gli esistenti canali informativi all'interno dei vari strumenti di comunicazione istituzionale;
 - b) la presentazione dell'attività editoriale attraverso incontri con autori, convegni e seminari, conferenze stampa, assicurando il coordinamento con le istituzioni scolastiche e le Università;
 - c) la diffusione della fruizione dei prodotti editoriali attraverso i sistemi bibliotecari presenti nella regione;
 - d) la partecipazione delle riviste toscane di cultura alle fiere del libro regionali, nazionali ed internazionali, avvalendosi delle proprie strutture e di APET-Toscana Promozione.
2. *La Regione attua gli interventi di cui al comma 1, individuando per essi specifici progetti regionali, obiettivi, misure attraverso:*
 - *gli atti programmatici di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme ed interventi in materia di comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).*
 - *il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);*
 - *il Piano integrato della cultura di cui all'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);*
3. *La Giunta regionale ed il Consiglio regionale, per le rispettive competenze, comunicano con cadenza annuale alla competente commissione consiliare gli interventi realizzati.*

Art. 5

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga alle riviste toscane di cultura, iscritte all'albo di cui all'articolo 2:
 - a) contributi ordinari, della durata massima triennale, nella misura non superiore al cinquanta per cento per le spese sostenute per la stampa delle pubblicazioni periodiche;
 - b) contributi straordinari nella misura non superiore al cinquanta per cento del costo complessivo per progetti relativi all'innovazione multimediale al fine di una ampia diffusione dei contenuti culturali.
2. Le modalità e i tempi per ottenere i contributi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dall'istituzione dell'albo regionale.
3. Gli interventi finanziari sono attuati con il Piano integrato della cultura di cui alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 27.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, individuati in euro 150.000, si fa fronte con le risorse allocate sulla UPB. 6.3.1. (Promozione e sviluppo della cultura – spese correnti) del bilancio di previsione pluriennale 2007/2009.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.